

Repubblica Italiana  
REGIONE SICILIANA



Ufficio Legislativo e Legale  
della Presidenza della Regione Siciliana

Prot. n. 1238  
SERV. II  
26.04.2012

Prot. n. 12421 / 60.12.11 del 23 APR. 2012 Pos. n. 3

Assessorato Regionale Autonomie locali  
e Funzione pubblica  
Dipartimento Autonomie locali

PALERMO

Rif. nota n. 6115 del 6 aprile 2012

**Oggetto:** Normativa di soppressione della figura del direttore generale in Sicilia. Termine di decorrenza del divieto normativo. Quesito.

1. Con la nota cui si risponde, pervenuta il 15 aprile scorso, codesto Dipartimento pone un quesito relativo alla decorrenza degli effetti dell'art. 5, comma 2, della L.r. n. 7/2011, che ha previsto l'applicabilità in Sicilia della normativa statale che dispone la soppressione della figura del direttore generale nei comuni con popolazione fino a 100.000 abitanti.

Al riguardo viene richiamato il parere n. 165/2011 del 3 agosto 2011 con cui questo Ufficio, richiamata la normativa statale e regionale relativa alla soppressione della figura del direttore generale nei predetti comuni, concludeva affermando che anche nei comuni siciliani tale normativa si applica dalla data di scadenza dei singoli incarichi in essere alla data di entrata in vigore "della citata L. n. 42/2010".



via Caltanissetta 2/e - 90141 Palermo

U.R.P. tel 091.7074950 - fax 091.7074827 - e.mail urp@ull.regione.sicilia.it

Avvocato responsabile. Maria Mattarella, tel 091.707949 - e.mail: maria.mattarella@ull.regione.sicilia.it

MM-

Rappresenta codesto Dipartimento che, alla luce di tale affermazione, "a partire dalla data del 27 marzo 2010 non sembrerebbero essere più ammissibili contratti per direzioni generali" nei comuni siciliani con popolazione fino a 100.000 abitanti.

Ciò premesso, e considerato che alcuni comuni siciliani ritengono che il termine cui riferirsi sia da individuare "nell'atto di recepimento della normativa statale in Sicilia e non ... nella data di entrata in vigore della citata L. n. 42/2010", vien chiesto un ulteriore chiarimento in ordine alla decorrenza degli effetti della normativa regionale sopra richiamata e, in particolare, "sulla data rilevante ai fini della legittimità degli incarichi conferiti".

2. La soppressione della figura del direttore generale, nei comuni con popolazione fino a 100.000 abitanti, è stata introdotta, in ambito statale, dall'art. 2, comma 186, lettera d), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nel testo modificato dall'art. 1, comma 1 quater, lettera d), del D.L. 25 gennaio 2010, n. 2, convertito con modificazioni dalla legge 26 marzo 2010, n. 42.

Il citato art. 1 del D.L. n. 2/2010, al comma 2, ha poi precisato che le disposizioni relative alla soppressione della figura del direttore generale nei predetti comuni si applicano dalla data di scadenza dei singoli incarichi in essere alla data di entrata in vigore della citata legge n. 42/2010, di conversione dello stesso decreto.

Le norme statali richiamate sono state recepite dal legislatore regionale con l'art. 5, comma 2, della legge regionale 11 maggio 2011, n. 7, che, nel testo originario, si limitava, però, a disporre l'applicabilità del citato art. 2, comma 186, lettera d), della L. n. 191/2009 senza prevedere alcunché con riferimento alle nomine in essere e senza richiamare quanto disposto al riguardo dal citato art. 1, comma 2, del D.L. n. 2/2010.

MM.  
Proprio per fugare possibili dubbi interpretativi in ordine alla legittimità delle nomine in essere alla data di entrata in vigore della citata L.r. n. 7/2011, il legislatore regionale





è ritornato sulla materia con l'art. 4 della legge regionale 20 luglio 2011, n. 16, che ha integrando il testo del citato art. 5, comma 2, nei seguenti termini : "Con riferimento all'istituto del direttore generale negli enti locali si applicano le disposizioni di cui alla lettera d) del comma 186 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, *secondo le modalità di applicazione previste dal comma 2 dell'articolo 1 del decreto legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito con modificazioni dalla legge 26 marzo 2010, n. 42*".

Tale disposizione va interpretata nel senso che, nei comuni siciliani con popolazione fino a 100.000 abitanti, le norme statali che prevedono la soppressione della figura del direttore generale si applicano dalla data di scadenza dei singoli incarichi in essere alla data di entrata in vigore della l.r. n. 7/2011, che ha recepito la normativa statale in ambito regionale.

Va da sé che, nel periodo conclusivo del parere n. 165/2011, il richiamo alla data di entrata in vigore della L. n. 42/2010 deve intendersi riferito alla data di entrata in vigore della l.r. n. 7/2011.

Nelle superiori considerazioni è l'avviso dello Scrivente.

\* \* \*

Si ricorda che, in conformità alla circolare presidenziale 8 settembre 1998, n. 16586/66 98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".

IL DIRIGENTE AVVOCATO

Avv. Maria Mattarella

*M. Mattarella*



AVVOCATO GENERALE  
Cons. Romeo Palma

